

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1966

(66<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto d'ascensori per trasporto di persone » (1636) (D'iniziativa del senatore Vecellio) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 909, 912
ADAMOLI . . . . .	911
CROLLALANZA . . . . .	911
DE UNTERRICHTER, relatore . . . . .	910
FERRARI Francesco . . . . .	912
GENCO . . . . .	912
GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	911

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Focaccia, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari, Spataro, Vergani e Vidali.

*Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Giglia.*

**L O M B A R D I**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Vecellio: « Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto d'ascensori per trasporto di persone » (1636)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Vecellio: « Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto d'ascensori per trasporto di persone ».

Comunico agli onorevoli senatori che il Presidente del Senato ha aderito alla richiesta avanzata dalla nostra Commissione in una precedente seduta per l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

*Articolo unico.*

I progetti per le costruzioni di immobili destinati, anche parzialmente, ad uso di abitazione, devono prevedere, per ogni colonna di appartamenti convergenti su uno stesso pianerottolo ovvero per ogni scala non di servizio, l'installazione:

a) di 1 ascensore, quando l'immobile abbia almeno tre piani sopraelevati;

b) di 2 ascensori, quando l'immobile abbia almeno sei piani sopraelevati e un numero di appartamenti superiore a 20;

c) di 2 ascensori, quando l'immobile abbia almeno sei piani sopraelevati e la somma delle superfici lorde dei piani stessi sia superiore a 2.000 metri quadrati.

La capienza di ciascun ascensore non può essere inferiore a 4 persone.

La presenza di ascensori non è più considerata caratteristica di lusso per la classificazione delle abitazioni, come ora dispone il decreto ministeriale 4 dicembre 1961.

**DE U N T E R R I C H T E R**, *relatore*. Onorevoli senatori, dopo un attento esame delle norme di cui trattasi, che ad una prima lettura mi avevano — per la verità — lasciato alquanto perplesso, devo senz'altro riconoscere che un intervento di carattere legislativo, per imporre l'obbligo dell'impianto di ascensori negli immobili ad uso di abitazione con un certo numero di piani, mi sembra quanto mai opportuno; ciò, soprattutto, a tutela delle classi meno abbienti che utilizzano immobili di edilizia economica e popolare.

Infatti, norme come quelle in esame non interessano certamente le classi benestanti del nostro Paese che si possono permettere, senza gravi sacrifici, la comodità di un ascensore nelle proprie abitazioni.

Devo comunque far presente che, in questo campo, l'Italia, con l'approvazione del presente provvedimento, si metterebbe all'avanguardia delle nazioni europee, poichè

soltanto la Francia può vantare precedenti legislativi che impongono l'installazione dell'ascensore in tutte le abitazioni che superino i quattro piani di altezza.

Si tratta, senza meno di una norma quanto mai opportuna e civile in quanto sappiamo che non poche persone, a causa dell'età o di malattie, sono relegate in casa per l'impossibilità di salire e scendere lunghe rampe di scale.

Mi sembra dunque quanto mai opportuno stabilire per legge l'obbligo di dotare le abitazioni che superano un certo numero di piani di ascensore; a questo proposito, proporrei un emendamento di carattere tecnico alle norme in esame per precisare che l'ascensore dovrà essere installato non nelle case di tre piani sopraelevati, ma nelle case di tre piani oltre il piano terra. Ritengo che questa puntualizzazione sia necessaria perchè altrimenti, in sede di interpretazione delle norme, potrebbero sorgere perplessità e, per esempio, si potrebbe ritenere che i tre piani siano comprensivi del piano terra.

Per quanto riguarda poi il numero degli ascensori da installare nelle case di cinque o sei piani, sarei dell'avviso di orientarci verso i due ascensori per permettere agli inquilini di questi grandi stabili di servirsi di un ascensore quando, ad esempio, l'altro fosse guasto. Comunque, questa norma mi sembra utile per consentire la costruzione di alloggi decorosi anche nel campo economico popolare; ai tempi d'oggi, non è più pensabile che un unico ascensore possa essere in grado di servire palazzi di sei, sette piani che, naturalmente, ospitano un notevole numero di inquilini.

Non sarei invece favorevole ad assumere come criterio per fissare il numero degli ascensori di uno stabile la superficie, in metri quadrati, dei vari appartamenti, perchè è chiaro che coloro che abitano appartamenti di 250 metri quadri si preoccupano anche che questi siano adeguatamente serviti da ascensori.

Pertanto, dopo le brevi considerazioni fatte, non mi resta che ribadire la mia approvazione di fondo alle norme in esame che, tuttavia, modificherei nel senso indicato.

A D A M O L I . Onorevole Presidente, pur dichiarandomi non contrario al provvedimento in linea di principio, devo dire di avere forti perplessità nei confronti del testo in esame; esso infatti è totalmente innovativo non solo nei confronti della legislazione vigente in Italia in questa materia, ma anche nei confronti delle disposizioni vigenti negli altri Paesi nei quali, esclusa la Francia, nessuna regolamentazione esiste a questo proposito.

Varie sono dunque le considerazioni da fare in ordine a queste norme, prima tra tutte quella che, esistendo in Italia una struttura economico-sociale estremamente differenziata, non sappiamo fino a che punto le presenti disposizioni favorirebbero, ad esempio, l'edilizia in certe zone dell'entroterra, del sud o delle nostre isole. Non so infatti che cosa sia peggio: se costruire case nuove senza ascensore o non costruirle affatto!

Ma, soprattutto, l'osservazione che, a nome del Gruppo comunista, desidero fare al provvedimento in esame è che l'argomento che esso tratta dovrebbe formare oggetto dei regolamenti edilizi comunali e non dovrebbe, pertanto, essere affrontato per mezzo di una legge.

Non è infatti possibile, a nostro avviso, emanare in questa materia una legge che intacchi le prerogative dei comuni per quanto riguarda le caratteristiche delle costruzioni edilizie!

Si dovrebbe dunque approfondire questo aspetto del problema per vedere se, nell'attuale situazione, queste norme vadano a ledere prerogative comunali che, a nostro avviso, vanno invece salvaguardate.

Per questi motivi, ritengo che sia giustificata la proposta di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta al fine di meglio valutare i vari aspetti da me toccati.

C R O L L A L A N Z A . Devo dire, onorevole Presidente, che le perplessità espresse dal senatore Adamoli mi sembrano eccessive e ritengo che possano essere ridimensionate dalla considerazione oggettiva delle reali condizioni in cui l'edilizia popolare, con il passare degli anni ed il progre-

dire della tecnica, si è venuta a trovare.

Non è più il tempo infatti, in cui si costruivano case popolari dotate di poche comodità; oramai, anche questo tipo di costruzioni è fatto secondo certi criteri e risponde a tutte le moderne esigenze di *comfort*.

È dunque evidente che l'ascensore è diventato indispensabile e, a questo proposito, se non ricordo male, dovrebbe esserci una disposizione di legge o una circolare ministeriale che autorizza gli uffici del Genio civile a consentire l'impianto degli ascensori anche nelle case popolari, laddove superino un certo numero di piani.

Se così fosse, le presenti norme sarebbero del tutto inutili; mentre, se non esistesse alcuna disposizione, sarei senz'altro favorevole a questo provvedimento con le modifiche proposte dal relatore, senatore De Unterrichter.

Non sono dunque propenso ad un rinvio della discussione, perchè ritengo che l'onorevole Sottosegretario potrebbe oggi stesso fornirci gli schiarimenti necessari per l'approvazione del provvedimento.

G I G L I A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero dei lavori pubblici è senz'altro d'accordo sull'opportunità dell'iniziativa legislativa in questione, perchè non vi è dubbio che la vita moderna rende indispensabile l'uso dell'ascensore, ma nutre invece qualche perplessità circa gli aspetti tecnici del problema, tanto è vero che ha chiesto alla Direzione generale dell'edilizia ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici di esaminare la situazione per vedere quali conclusioni suggerire.

Allo stato, devo dire di non aver ancora ricevuto alcun parere e, quindi, non avrei alcuna difficoltà ad accedere alla proposta di rinvio del senatore Adamoli, per avere modo di studiare attentamente, ripeto, gli aspetti tecnici del progetto, in relazione all'edilizia popolare ed all'edilizia in generale.

Rispondendo al senatore Crollanza, dirò che, attualmente, negli edifici popolari fino a quattro piani di altezza non è prevista l'installazione di ascensori. Ciò è dovuto al fatto che la relativa spesa non può essere

addebitata nè alla parte contributiva nè a quella sottoposta a mutuo. Vi è tuttavia una circolare ministeriale che prevede la installazione degli ascensori negli edifici con più di quattro piani e stabilisce che l'onere di tale impianto debba essere sostenuto tanto dalla parte contributiva che da quella a mutuo.

Questa è dunque la situazione che, come potete constatare, è ben diversa da quella che il disegno di legge in esame prospetta.

Sono dunque favorevole, ripeto, alla tesi del rinvio per reperire gli elementi sufficienti a fugare le perplessità che l'adozione di queste norme suscita in tutti noi.

Vorrei piuttosto fare presente che, allo ultimo comma dell'articolo unico, si parla delle caratteristiche di lusso dei fabbricati: ritengo che, a questa questione, dovrebbe essere interessata anche la Commissione finanze e tesoro la quale dovrebbe esprimere, con un parere, il suo avviso in merito alle conseguenze fiscali alle quali il comma in questione darebbe luogo.

G E N C O . Onorevoli senatori, mi sia permesso dire che continuare a considerare, nel 1966, tra le caratteristiche di lusso di un edificio la presenza di ascensori mi sembra veramente anacronistico e fuori della realtà.

A mio avviso, il Ministero dei lavori pubblici, procedendo in maniera autonoma, dovrebbe stabilire, con un apposito decreto,

che alcune delle 17 caratteristiche che servono per classificare una casa di « lusso » sono oramai superate.

Vorrei dunque profittare dell'occasione per invitare il Governo a rivedere il decreto ministeriale con il quale si stabiliscono le caratteristiche delle abitazioni emanando, nel contempo, norme più consone alle attuali esigenze.

F E R R A R I F R A N C E S C O . Per l'economia dei nostri lavori ritengo utile che, in attesa della prossima riunione nella quale il Governo ci dira se è disposto o meno a modificare il decreto ministeriale relativo alle caratteristiche di lusso delle abitazioni, sarebbe opportuno interessare alla questione, sotto il profilo fiscale, la Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E . Se non sorge opposizione, per dar modo al Governo di esaminare attentamente gli aspetti tecnici del provvedimento, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 10,45.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari